



***REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA***

ART. 1 - POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE_____	PAG.	4
ART. 2 - RESPONSABILITA'		4
ART. 3 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO		4
ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO		5
ART. 5 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI		5
ART. 6 - TRASPORTI FUNEBRI		5
ART. 7 - CATEGORIE DI TRASPORTI		6
ART. 8 - RIMESSE DI CARRI FUNEBRI		6
ART. 9 - ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI		6
ART. 10 - MODALITA' DEI TRASPORTI		7
ART. 11 - PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI		7
ART. 12 - LUOGO E MODALITA' DI SOSTA PER I CADAVERI IN TRANSITO		7
ART. 13 - TRASPORTI PARTICOLARI		7
ART. 14 - SERVIZIO DI CUSTODIA		8
ART. 15 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - DELIMITAZIONE DEI REPARTI		8
ART. 16 - CAMPI AD INUMAZIONE		8
ART. 17 - SEPOLTURE PRIVATE		9
ART. 18 - TUMULAZIONI PROVVISORIE		9
ART. 19 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE		10
ART. 20 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE		10
ART. 21 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE		10
ART. 22 - OGGETTI DA RECUPERARE		11
ART. 23 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI		11
ART. 24 - SEPOLTURE PRIVATE		11
ART. 25 - CONCESSIONARI		12
ART. 26 - CONCESSIONI A COLLETTIVITA', ENTI OD ISTITUZIONI		13
ART. 27 - MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE		13
ART. 28 - VIGILANZA DEL SINDACO		13
ART. 29 - SEPOLTURA PRIVATE AD INUMAZIONE		13
ARTICOLO 30 - DIRITTO DI SEPOLTURA NELLE SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE		14
ARTICOLO 31 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE (LOCULI)		14
ART. 32 - TOMBE DI FAMIGLIA		15
ART. 33 - CELLETTE OSSARIO		15
ART. 34 - CELLETTE CINERARIE		15
ART. 35 - SEPOLTURE PRIVATE - ESERCIZIO DEI DIRITTI D'USO		15
ART. 36 - DIVISIONE E RINUNCIA		15
ART. 37 - MORTE DEL CONCESSIONARIO		16
ART. 38 - SEPOLTURE PRIVATE – SCADENZA		16
ART. 39 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE		16
ART. 40 - AFFRANCAZIONE DAL CANONE DI MANUTENZIONE		17
ART. 41 - DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE		17
ART. 42 - FASCICOLI PER LE SEPOLTURE PRIVATE		17
ART. 43 - CONCESSIONI PERPETUE		18
ART. 44 - RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA		18
ART. 45 - DIVIETI		18

ART. 46 - ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE	19
ART. 47 - IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI – ELENCO DELLE DITTE AUTORIZZATE	19
ART. 48 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	20
ART. 49 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	21
ART. 50 - DECORRENZA	21
ART. 51 - RIMESSE DI CARRI FUNEBRI - NORMA TRANSITORIA	21
ART. 52 - CONCESSIONI PREGRESSE	21
ART. 53 - SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE PREGRESSE	21
ART. 54 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO	21

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 11.03.2002

PREMESSA

1. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria regola le competenze e funzioni comunali, nonché quant'altro non previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265, dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, e da altre norme di legge o regolamento a carattere nazionale o regionale, cui si rinvia.

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 - POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 51 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.

ART. 2 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 3 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero delle salme accidentate;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporre;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
- f) l'inumazione;
- g) la cremazione;
- h) l'ossario comune;
- i) il cinerario comune;
- j) il feretro per le salme di persone prive di familiari o i cui familiari non risultino in

grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle delle tariffe allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

5. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione della misura delle tariffe e il loro aggiornamento periodico, secondo la disciplina generale stabilita ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lett. g) della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.

ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso i Cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285;
- b) copia del presente Regolamento comunale;
- c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285)
- d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero
- e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

TITOLO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 5 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso ospedali oppure presso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI

ART. 6 - TRASPORTI FUNEBRI

Per trasporti funebri si intendono:

- il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
- il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un Cimitero ad un altro nello stesso Comune;

- il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

2. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale:

- esercitando il diritto di privativa,

oppure

- senza diritto di privativa,

secondo le modalità da stabilirsi dal Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, direttamente in economia, con mezzi e personale proprio oppure

- mediante concessione a terzi

oppure

- a mezzo di apposita azienda speciale

oppure

- a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, secondo le modalità da stabilirsi dal Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo.

3. Il trasporto funebre di cui all'art. 16, 1° comma, lettera b) D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, comprende:

a) il trasporto della salma dal luogo di decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporre, e, nel caso in cui il Comune non sia avvalga del diritto di privativa, sempre che gli interessati non richiedano di servirsi di mezzi speciali;

b) il trasporto della salma o del feretro dal luogo del decesso od ovunque comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura e, nel caso in cui il Comune non si avvalga del diritto di privativa, sempre che gli interessati non richiedano di servirsi di mezzi speciali, e viene effettuato con idoneo carro funebre, e secondo le caratteristiche stabilite per i trasporti funebri, assicurando, in ogni caso, che esso venga effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

4. I trasporti funebri diversi da quelli indicati al precedente comma, o per i quali siano richiesti servizi, trattamenti o prestazioni ivi non indicate, sono da considerare servizi o trattamenti speciali.

5. Nel caso di servizio di trasporto funebre non esercitato dal Comune e con diritto di privativa, i trasporti funebri eseguiti da terzi nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di un diritto fisso.

ART. 7 - CATEGORIE DI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria.

ART. 8 - RIMESSE DI CARRI FUNEBRI

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta.

ART. 9 - ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.

2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma e le richieste pervenute in precedenza.

3. Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'art. 115 T.U.LL.PP.SS. sono in condizione di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta.

4. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad

esempio, in caso di più festività consecutive, ecc.).

5. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

ART. 10 - MODALITA' DEI TRASPORTI

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.

3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

5. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

ART. 11 - PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario, da quella di cui all'art. 7, 1° comma.

2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

ART. 12 - LUOGO E MODALITA' DI SOSTA PER I CADAVERI IN TRANSITO

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.

2. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a 24 ore.

3. In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.

4. In caso di sosta, a richiesta e ove possibile, il Comune mette a disposizione proprio personale per le operazioni di carico e scarico dietro pagamento della tariffa stabilita.

5. In via eccezionale, può essere consentito con apposito provvedimento del Sindaco, che le operazioni di carico e scarico siano eseguite da personale estraneo al Comune, nel qual caso la tariffa di cui al comma precedente è ridotta alla metà.

6. Nel caso di cui al comma precedente, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente.

ART. 13 - TRASPORTI PARTICOLARI

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.

3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi

dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.
4. In tali casi, trova applicazione l'art. 12, 4° e 5° comma.

TITOLO IV CIMITERI - SERVIZI – COSTRUZIONE

ART. 14 - SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale o mediante convenzione con terzi.
3. Il responsabile del servizio di custodia sovrintende all'attività dei custodi e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento.
4. Il responsabile del servizio di custodia è individuato con il regolamento di cui all'art. 51 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.

ART. 15 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - DELIMITAZIONE DEI REPARTI

1. Nei Cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
 - a. campi di inumazione
 - b. campi per fosse ad inumazione per sepolture private
 - c. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività
 - d. tumulazioni individuali (loculi)
 - e. tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia)
 - f. cellette ossario
 - g. cellette cinerarie
 - h. ossario comune
 - i. cinerario comune.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in esse deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
 - a. superficie minima dell'area: cm. 500 per cm. 500
 - b. distanza dai viali: cm. 100 su ogni lato
 - c. superficie minima coperta: cm. 300 per cm. 300
 - d. altezza fuori del piano campagna per le costruzioni effettuate sotto il livello del suolo: cm. 100
 - e. altezza fuori del piano campagna per le costruzioni effettuate sopra il livello del suolo: cm. 500.

ART. 16 - CAMPI AD INUMAZIONE

1. Nei campi ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.
2. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le

modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

ART. 17 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private possono consistere:

- a. nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di 20 anni dalla data della sepoltura;
- b. nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di 60 anni dalla data della concessione;
- c. nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 33 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
- d. nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 60 anni dalla data della concessione;
- e. nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 30 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
- f. nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 30 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
- g. nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

2. Le concessioni di cui alle lettere a) (ventenni ad inumazione) e c) (loculi) del precedente comma, possono essere rinnovate rispettivamente per 10 o 20 anni (per i ventenni a inumazione) e per 10, 20 o 33 anni (per i loculi); le altre concessioni previste dal precedente comma escluse quelle di cui alla lettera g), possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per la durata prevista dal Regolamento comunale vigente all'atto del rinnovo della concessione.

3. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

4. In particolare:

- a. le concessioni di cui alle lettere a), e), f) possono essere rinnovate per una sola volta.
- b. le concessioni di cui alla lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della concessione rinnovata
- c. le concessioni di cui alla lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della prima concessione, se non previo rinnovo, ferma restando la continuità della concessione.

ART. 18 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, nei seguenti casi:

- a. qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili
- b. si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

1. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 24 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).

2. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e di canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

3. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

4. La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

5. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

ART. 19 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

TITOLO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 20 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In ogni caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 50 anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria.

ART. 21 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorso di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, 1° comma, del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.

3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.

5. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone

diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

ART. 22 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Nel caso vi sia la certezza che gli oggetti preziosi o ricordi personali appartenessero al defunto, si provvederà ad informare i familiari, ove noti ed eventualmente anche per mezzo di pubbliche affissioni, della possibilità di reclamarli.
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
5. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 23 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 2 mesi.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 30 giorni.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo della licitazione privata.
4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO VI SEPOLTURE PRIVATE

ART 24 - SEPOLTURE PRIVATE

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 15, 1° comma, lettere b), c), d), e), f), g).

2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione contenente l'individuazione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione,
 - la sua durata
 - la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività
 - degli organi del concessionario
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso
 - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza dalla concessione, da disporsi con le modalità di cui all'art. 41, 3° comma e seguenti, senza che sia ammessa sanatoria.
6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

ART. 25 - CONCESSIONARI

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.
2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.
5. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia al momento del decesso, nonché di salme di persone che abbiano acquistato particolari benemerienze nei confronti del concessionario.
6. Le particolari benemerienze nei confronti del concessionario, di cui al comma

precedente, devono risultare da dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, dal concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

7. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15 e con le modalità ivi indicate.

ART. 26 - CONCESSIONI A COLLETTIVITA', ENTI OD ISTITUZIONI

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

ART. 27 - MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.

2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

4. In via eccezionale, può essere autorizzata la concessione di sepolture private a tumulazione, diverse dalle tombe di famiglia, a disposizione di persone viventi nei seguenti casi:

a. a persone che non abbiano parenti od affini entro il 6° grado

b. a chi ne faccia richiesta in occasione di una sepoltura, destinando il posto libero al coniuge o a un parente di 1° grado del defunto.

ART. 28 - VIGILANZA DEL SINDACO

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta del concessionario.

2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

ART. 29 - SEPOLTURA PRIVATE AD INUMAZIONE

1. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.

2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le misure di cm. 220 per cm. 140 e la profondità di cm. 250.

3. Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copritomba della misura massima di cm. 200 per cm. 80 e comunque per una superficie coperta non superiore ai due terzi della superficie risultante al 2° comma. L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm. 100 dal piano campagna.

4. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 16, 2° e 3° comma.

5. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e

provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempreché il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, ai sensi dell'art. 17, 2° e 3° comma.

ARTICOLO 30 - DIRITTO DI SEPOLTURA NELLE SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Nella medesima fossa può essere concessa la collocazione di non più di due cassette resti, a condizione che le stesse siano contenute in apposito ossario.

ARTICOLO 31 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE (LOCULI)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 29, 5° comma.

3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.

4. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.

5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.

6. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni massime di cm. 15 per cm. 15 per cm. 20 di altezza, con sporgenza massima di cm. 15, a condizione che nella comunicazione di cui all'art. 46 il concessionario dichiari per se e i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.

7. L'installazione di portafiori, lumi votivi, iscrizioni e fotografie deve essere fatta solo ed esclusivamente sulla lapide corrispondente, accessibile direttamente o a mezzo di idonea scala di sicurezza messa a disposizione dal Comune. Nel caso in cui non sia possibile l'accesso alla lapide direttamente o a mezzo di idonea scala, è consentita l'apposizione di portafiori sul pavimento, ai piedi delle lapidi, di dimensioni massime di cm. 25 X cm. 25 X cm. 40 di altezza nel caso di un loculo e cm. 40 X cm. 25 X cm. 40 di altezza nel caso di due loculi; i portafiori devono recare il numero del loculo corrispondente.

8. ABROGATO.

9. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio per illuminazione votiva.

10. Le determinazioni di cui al precedente comma spettano alla Giunta.

11. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che in determinati cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

ART. 32 - TOMBE DI FAMIGLIA

1. La concessione di tombe di famiglia ha per oggetto l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune. Il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati e dell'autorizzazione

rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione e comunque entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

ART. 33 - CELLETTE OSSARIO

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.

2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

ART. 34 - CELLETTE CINERARIE

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

2. A questa fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere fruite fino a capienza fisica.

3. Le urne devono avere le dimensioni massime determinate dalla dimensione fisica interna della celletta cineraria cui sono destinate.

ART. 35 - SEPOLTURE PRIVATE - ESERCIZIO DEI DIRITTI D'USO

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.

2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.

4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

ART. 36 - DIVISIONE E RINUNCIA

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sè e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con le medesime forme e modalità, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ART. 37 - MORTE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 25, 2°, 3° e 4° comma sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 25, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 41.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 25, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 50 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 41.

6. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

ART. 38 - SEPOLTURE PRIVATE – SCADENZA

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza, con la sola eccezione di cui all'art. 17, 3° comma, lettera c).

2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 25.

3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.

5. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

ART. 39 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione delle sepulture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepulture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone previsto nella tariffa, in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari,
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari,
- l'ordinaria pulizia,
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

2. Qualora il concessionario non provveda per 2 anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca con le procedure di cui all'art. 41.

ART. 40 - AFFRANCAZIONE DAL CANONE DI MANUTENZIONE

1. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione di cui all'articolo precedente, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione dal canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi col provvedimento medesimo.

ART. 41 - DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine perentorio di 30 giorni.

4. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 60 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.

6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per 1 anno; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

7. Trova piena applicazione la Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

ART. 42 - FASCICOLI PER LE SEPOLTURE PRIVATE

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicate la natura della concessione, il concessionario, le persone sepoltevi e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

3. Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.

4. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

5. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente

tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

ART. 43 - CONCESSIONI PERPETUE

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

ART. 44 - RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:

$$C = t - (t \times u : d)$$

dove : C = corrispettivo da rimborsare

t = tariffa di concessione corrisposta, rivalutato con gli ultimi indici ISTAT disponibili relativi ai coefficienti per moltiplicare valori espressi in lire dell'anno di riferimento per tradurli in lire attuali, dal 1968 denominati "indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati"

u = periodo, in anni, di concessione usufruito

d = durata della concessione

3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

4. Nel caso la retrocessione della sepoltura privata riguardi sepolture a tumulazione costruite con modalità non conformi alla previsione dell'art. 76 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il corrispettivo è determinato dalle tabelle delle tariffe, allegata al presente Regolamento e di cui fa parte integrante e contestuale.

TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 45 - DIVIETI

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare, è vietato:

a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora, b. introdurre oggetti estranei o indecorosi,

c. rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,

d. abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,

e. asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia,

f. calpestare le aiuole e le sepolture e camminare al di fuori dei viali,

g. disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,

h. distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,

i. fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,

j. eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,

k. chiedere elemosina, fare queste o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco,

n. assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,

o. riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente

rimossi

p. svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco

q. coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione

r. entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali, né ai soggetti disabili non deambulanti, che utilizzino particolari apparecchi di locomozione (carrozzine o simili).

ART. 46 - ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata alla comunicazione scritta al Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

2. La comunicazione indica: il richiedente, il committente, il concessionario, l'esecutore, la sepoltura interessata, la data di inizio dei lavori, i materiali impiegati ed è corredata da un disegno, in scala conveniente, debitamente quotato delle opere da realizzare. La comunicazione deve essere presentata al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, che non possono essere avviati prima della data indicata nella comunicazione.

3. L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà, in ogni momento, di richiedere ulteriore documentazione, di stabilire particolari prescrizioni o di inibire l'esecuzione dei lavori.

4. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

5. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale.

6. Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copritomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.

7. I vasi e le altre installazioni mobili o rimuovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

ART. 47 - IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI – ELENCO DELLE DITTE AUTORIZZATE

1. I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno dei Cimiteri del Comune devono essere iscritti in un apposito elenco delle ditte autorizzate, che è conservato presso l'ufficio comunale, e, in copia, presso l'Ufficio Tecnico Comunale e presso il Cimitero, tra gli atti a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

2. Per l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, gli interessati devono presentare domanda al Sindaco corredata del certificato di iscrizione nel Registro Ditte tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, nonché delle certificazioni previste dalla Legge 19 Marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Dell'accettazione della domanda è data comunicazione al richiedente e all'Ufficio Tecnico Comunale e al responsabile del servizio di custodia per l'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del 1° comma.

4. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle

autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al custode, ad ogni ingresso nel Cimitero.

5. In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dagli articoli da 106 a 110 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 Marzo 1934, n. 383, e il Sindaco pronuncia la sospensione, per un periodo determinato, dall'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri.

6. La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei Cimiteri per il periodo della sua durata ed è notificata per mezzo di messo comunale all'interessato, e contemporaneamente comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale e al responsabile del servizio di custodia ai fini di cui al 1° comma. Essa ha effetto dal 10° giorno successivo all'avvenuta notifica.

7. Nei casi più gravi o di recidiva, il Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, dispone la definitiva radiazione dall'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, con le modalità di cui al 6° comma.

8. In caso di radiazione, non può essere consentita una nuova iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo se non dopo 1 anno.

ART. 48 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

2. Inoltre, è tenuto :

- a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a. eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
- e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

6. Sarà evitato che sia adibito al cimitero personale per il quale esistano vincoli di parentela od affinità , sia in linea retta, sia in linea collaterale, sino al 6° grado con persone o titolari, o loro familiari, di ditte svolgenti attività comunque connessa con l'ambito funerario o cimiteriale.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 49 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 50 - DECORRENZA

1. In attesa dell'adozione dello Statuto, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al compimento delle seconde pubblicazioni, da eseguirsi dopo l'acquisizione dell'omologazione prevista dall'art. 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 Luglio 1934, n. 1265.

ART. 51 - RIMESSE DI CARRI FUNEBRI - NORMA TRANSITORIA

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del d.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 52 - CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

ART. 53 - SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE PREGRESSE

1. La possibilità di sepoltura di più feretri di cui all'art. 28 è subordinata al raggiungimento della profondità della fossa fino a cm. 250.
2. Non potrà essere consentito il raggiungimento di tale profondità successivamente alla prima inumazione.
3. Per le concessioni precedenti al 1° Ottobre 1983, data dalla quale tutte le concessioni di sepolture private ad inumazione sono state concesse con tale profondità, e per cui non sia stata già richiesta tale profondità, il secondo feretro potrà essere sepolto solo dopo l'esumazione, ad avvenuto processo di mineralizzazione del cadavere, del feretro sepolto. In nessun caso è consentita l'esumazione del primo feretro, se sia già stato sepolto il secondo e previa esumazione anche di questo.

ART. 54 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942, n.

1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione juris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il riconoscimento della sussistenza del diritto d'uso di cui al comma precedente è disposto, a richiesta degli interessati, sulla base di idonea documentazione, salvo ciò non risulti agli atti d'ufficio, con provvedimento della Giunta Comunale e formalizzato con regolare atto di concessione, ai sensi dell'art. 24, per una durata non eccedente i 99 anni.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato (perpetue), in qualsiasi epoca assegnate, i quali sono tenuti a corrispondere il canone annuo di manutenzione, di cui all'art. 39 del presente Regolamento, possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata di anni 33, in esenzione dal pagamento del canone stesso.

4. La nuova concessione del diritto d'uso sulla stessa sepoltura e per la durata di cui al comma precedente, decorrente dalla stipula del nuovo contratto, potrà riguardare lo stesso concessionario, o suoi aventi causa, salvi gli adempimenti di cui all'art. 37 e sarà effettuata senza oneri per il richiedente, salve le spese contrattuali.

5. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente, tenuto presente l'art. 35, 5° comma.

6. Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso, di cui al 2° comma, la concessione rientra nella disponibilità del Comune, salva la possibilità di rinnovo alle condizioni previste dal Regolamento per le nuove concessioni.

7. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i titolari di concessioni cimiteriali a tempo indeterminato possono chiedere, con le modalità di cui ai commi precedenti, la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione dall'art. 17.